

Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali

NORMATIVA VIGENTE

MODIFICHE APPORTATE
DALLA LEGGE 102/2006

	<i>Articolo 1 L. 102/2006</i>
<p>Articolo 222 - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 <i>Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.</i></p> <p>1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.</p> <p>2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è da due mesi a un anno.</p> <p>3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione</p>	<p>Articolo 222 - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 <i>Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.</i></p> <p>identico</p> <p>2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni.</p> <p>2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.</p> <p>identico</p>

Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali

NORMATIVA VIGENTE

MODIFICHE APPORTATE
DALLA LEGGE 102/2006

	<i>Articolo 2 L. 102/2006</i>
<p style="text-align: center;">Articolo 589 - codice penale <i>Omicidio colposo</i></p> <p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 589 - codice penale <i>Omicidio colposo</i></p> <p style="text-align: center;">identico</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.</p> <p style="text-align: center;">identico</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 590 - codice penale <i>Lesioni personali colpose</i></p> <p>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione e duecentomila, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni e quattrocentomila.</p> <p>Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione e duecentomila e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione e duecentomila a due</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 590 - codice penale <i>Lesioni personali colpose</i></p> <p style="text-align: center;">identico</p> <p style="text-align: center;">identico</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p>

Legge 21 febbraio 2006, n. 102

Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali

NORMATIVA VIGENTE

MODIFICHE APPORTATE
DALLA LEGGE 102/2006

<p>milioni e quattrocentomila.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p>	<p>identico</p> <p>identico</p>
--	---------------------------------

Legge 21 febbraio 2006, n. 102

Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali

NORMATIVA VIGENTE

MODIFICHE APPORTATE
DALLA LEGGE 102/2006

Vedi allegato A	<p style="text-align: right;"><i>Articolo 3 L. 102/2006</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni processuali</i></p> <p>1. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.</p>
-----------------	--

Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali

NORMATIVA VIGENTE

MODIFICHE APPORTATE
DALLA LEGGE 102/2006

<p>Articolo 406 - codice di procedura penale <i>Proroga del termine</i></p>	<p style="text-align: right;"><i>Articolo 4 L. 102/2006</i></p> <p>Articolo 406 - codice di procedura penale <i>Proroga del termine</i></p>
<p>1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.</p>	<p style="text-align: center;">identico</p>
<p>2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.</p>	<p style="text-align: center;">identico</p>
<p>2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.</p>	<p style="text-align: center;">identico</p>
<p>3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.</p>	<p>2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta.</p>
<p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p>	<p style="text-align: center;">identico</p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p>
<p>Articolo 416 - codice di procedura penale <i>Presentazione della richiesta del pubblico ministero</i></p>	<p>Articolo 416 - codice di procedura penale <i>Presentazione della richiesta del pubblico ministero</i></p>
<p>1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice.</p>	<p style="text-align: center;">identico</p>

Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali

NORMATIVA VIGENTE

MODIFICHE APPORTATE
DALLA LEGGE 102/2006

<p>La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3.</p> <p>2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove</p> <p>Articolo 429 codice di procedura penale <i>Decreto che dispone il giudizio</i></p> <p>1. Il decreto che dispone il giudizio contiene: a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori; b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata; c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono; e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio; f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento</p>	<p>identico</p> <p>identico</p> <p>2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.</p> <p>Articolo 429 codice di procedura penale <i>Decreto che dispone il giudizio</i></p> <p>identico</p>
---	--

Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali

NORMATIVA VIGENTE

MODIFICHE APPORTATE
DALLA LEGGE 102/2006

<p>all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia; g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.</p> <p>2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).</p> <p>3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.</p> <p>4. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.</p>	<p>identico</p> <p>identico</p> <p>3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni.</p> <p>identico</p>
<p>Articolo 552 - codice di procedura penale <i>Decreto di citazione a giudizio</i></p> <p>1. Il decreto di citazione a giudizio contiene: a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori; b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata; c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia; e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare</p>	<p>Articolo 552 - codice di procedura penale <i>Decreto di citazione a giudizio</i></p> <p>identico</p>

Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali

NORMATIVA VIGENTE

MODIFICHE APPORTATE
DALLA LEGGE 102/2006

<p>un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;</p> <p>f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;</p> <p>g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;</p> <p>h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.</p> <p><i>omissis</i></p>	<p>identico</p> <p>1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.</p> <p>1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.</p> <p><i>omissis</i></p>
---	---

Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali

NORMATIVA VIGENTE

MODIFICHE APPORTATE
DALLA LEGGE 102/2006

	<i>Articolo 5 L. 102/2006</i>
<p>Articolo 24 - Legge 24 dicembre 1969, n. 990 <i>Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti</i></p> <p>[Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in uno stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.</p> <p>Il giudice istruttore civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del primo comma, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, del codice di procedura penale, l'istanza è proposta al presidente del tribunale o al pretore, dinanzi al quale è pendente la causa stessa che provvederà dopo aver effettuati, se necessario, sommari accertamenti anche in deroga all'articolo 298, comma primo, del codice di procedura civile. Analogamente provvedono il tribunale nel corso di giudizio di primo grado o il pretore sia nella fase dell'istruzione che in quella del giudizio.</p> <p>L'istanza può essere ripetuta nel corso del giudizio.</p> <p>L'ordinanza può essere revocata con la decisione del merito.]</p> <p>-----</p> <p>La Corte costituzionale, con <i>sentenza 27 giugno-10 luglio 1975, n. 198</i> (Gazz. Uff. 16 luglio 1975, n. 188) ha delineato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, nella parte in cui, in sede di istruttoria sommaria condotta dal pubblico ministero, non</p>	<p>Articolo 24 - Legge 24 dicembre 1969, n. 990 <i>Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti</i></p>

Legge 21 febbraio 2006, n. 102

Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali

NORMATIVA VIGENTE

MODIFICHE APPORTATE
DALLA LEGGE 102/2006

prevede che il giudice istruttore penale provveda in ordine all'assegnazione di somma nelle forme, nei limiti e coi presupposti di cui al medesimo art. 24.

La presente legge è stata abrogata dall'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al *D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al primo comma, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico di una o più delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza.

Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali

NORMATIVA VIGENTE

MODIFICHE APPORTATE
DALLA LEGGE 102/2006

	<p style="text-align: right;"><i>Articolo 6 L. 102/2006</i></p> <p>Articolo 224-bis - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni <i>Obblighi del condannato</i></p> <p>1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.</p> <p>2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a un mese nè superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a tre mesi.</p> <p>3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p> <p>4. L'attività è svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.</p> <p>5. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.</p> <p>6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di</p>
--	---

Legge 21 febbraio 2006, n. 102

Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali

NORMATIVA VIGENTE

MODIFICHE APPORTATE
DALLA LEGGE 102/2006

	cui all'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
--	---